

TANTI SERVIZI, NUOVI PRIVILEGI.
SERVIZI DI CONCIERGE, ASSISTENZA E COPERTURE ASSICURATIVE.



Deutsche Credit Card
Gruppo Deutsche Bank



Deutsche Credit Card



Gruppo Deutsche Bank

SOMMARIO

SERVIZI DI CONCIERGE	P. 2
SERVIZI DI ASSISTENZA VIAGGIO, MEDICA, PERSONALE E LEGALE	P. 5
GARANZIE ASSICURATIVE	P. 26

SERVIZI DI CONCIERGE

(disponibili 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno).

Il servizio è fornito dalla Centrale Operativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

INFORMAZIONI TURISTICHE. Ovunque Lei voglia andare, il Servizio di Concierge è a Sua disposizione per fornirLe informazioni utili per il Suo prossimo viaggio, quali:

- informazioni su passaporti, visti e requisiti inerenti immunizzazioni/inoculazioni;
- informazioni su cambi valutari;
- informazioni su previsioni meteorologiche e temperature medie stagionali;
- informazioni su ambasciate e consolati;
- informazioni generiche su usi e costumi locali;
- informazioni generiche sull'etichetta da mantenere durante un rapporto di affari;
- informazioni sui giorni di festività nazionali e sui normali orari di apertura delle attività commerciali;
- consigli di viaggio e informazioni doganali;
- informazioni sul voltaggio elettrico locale.

SERVIZIO VIAGGI. Chiamando il Servizio di Concierge, potrà usufruire dell'opportunità di prenotare e/o acquistare biglietti e usufruire dell'organizzazione completa di viaggi e trasferimenti in genere, sia per scopi personali che professionali.



Pur essendo il personale a Sua disposizione 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno per ricevere le Sue richieste, La informiamo che l'emissione dei biglietti di viaggio, nonché l'acquisto di pacchetti vacanza potrà essere garantita solo durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Il Servizio di Concierge, se da Lei richiesto, organizzerà la spedizione dei biglietti e documenti di viaggio all'indirizzo da Lei indicato.

I costi dei biglietti e/o pacchetti acquistati, nonché i costi di spedizione saranno addebitati sulla Sua Carta Black.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RISTORANTI. Chiamando il Servizio di Concierge, potrà ricevere informazioni su ristoranti quali luogo, tipo di cucina, orario di apertura, abbigliamento richiesto, costi medi, opzioni sul menù, ecc. Se lo desidera, il Servizio di Concierge provvederà per Lei ad effettuare la prenotazione.

TEMPO LIBERO E BIGLIETTI EVENTI. Se è in viaggio per lavoro o per divertimento e ha del tempo libero, il Servizio di Concierge è a disposizione per fornirLe informazioni su eventi locali quali concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi, mostre e musei nelle principali aree metropolitane di tutto il mondo. Se lo desidera, il Servizio di Concierge provvederà anche ad effettuare la prenotazione e l'acquisto dei biglietti da Lei richiesti. Inoltre, potrà richiedere informazioni su campi da golf, centri sportivi, palestre, tour e guide turistiche della località di viaggio.

Se da Lei richiesto, il Servizio di Concierge organizzerà la spedizione dei biglietti all'indirizzo da Lei indicato. I costi dei biglietti acquistati, nonché i costi di spedizione saranno addebitati sulla Sua Carta Black.

ASSISTENZA PERSONALE. Il Servizio di Concierge è sempre a Sua disposizione per organizzare i seguenti servizi:

- babysitter;
- dogsitter;
- noleggio di macchine di lusso e servizi limousine;
- informazioni su noleggio elicotteri o jet privati;
- informazioni su noleggio yacht e barche a vela.

ASSISTENZA BUSINESS. Se è in viaggio per lavoro, il Servizio di Concierge è sempre a Sua disposizione per fornirLe informazioni e/o consulenze riguardanti il mondo degli affari, come ad esempio:

- disponibilità sale VIP Priority Pass presso aeroporti;
- prenotazione di sale riunioni;
- biglietteria per fiere;
- organizzazione di servizi di segreteria;
- interpretariato d'urgenza o informazioni su società di traduzione;
- noleggio di apparecchiature utilizzate per attività di affari (computer, telefono cellulare, ecc.);
- informazioni essenziali riguardanti questioni di protocollo e di etichetta.

SERVIZIO REGALI E ACQUISTO OGGETTISTICA DIFFICILMENTE REPERIBILE.

Il Servizio di Concierge è sempre a disposizione per organizzare l'acquisto e la consegna di fiori, champagne, cesti alimentari e altri semplici regali. Inoltre, ovunque Lei sia, il Servizio di Concierge La potrà aiutare anche nella ricerca di oggetti difficilmente reperibili sul mercato quali edizioni esaurite, oggetti d'arte e oggettistica particolare.

I costi degli oggetti/servizi acquistati, nonché i costi di spedizione saranno addebitati sulla Sua Carta Black.



SERVIZI DI ASSISTENZA VIAGGIO, MEDICA, PERSONALE E LEGALE

(disponibili 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno)

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI COPERTURA. IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PARTI IN BASE ALLA PRESENTE POLIZZA DI ASSISTENZA. LA PREGHIAMO DI LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE E DI TENERE SEMPRE A DISPOSIZIONE IL PRESENTE DOCUMENTO.

DISPOSIZIONI GENERALI (ESTRATTO DEI TERMINI E CONDIZIONI). SI INVITA LA PERSONA COPERTA DA ASSICURAZIONE A CONSULTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE POLIZZA.

PER OTTEMPERARE AI TERMINI E CONDIZIONI E PER RICEVERE I BENEFICI IN BASE ALLA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA, LA PERSONA COPERTA DEVE CONTATTARE IL FORNITORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA NON APPENA HA LUOGO UN SINISTRO O UN SINISTRO POTENZIALE. IN QUALSIASI CASO, LA PERSONA COPERTA DALLA PRESENTE POLIZZA DEVE CONTATTARE IL FORNITORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER L'ESPOSIZIONE A SPESE SUPERIORI A € 250 O NON APPENA È FISICAMENTE POSSIBILE, PER OTTENERE AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DEL FORNITORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA.

In caso di emergenza medica, chiami il Servizio di Concierge al numero **+39 06 42115690** fornendo il nome del Titolare della Carta, il numero della Carta Black e il maggior numero possibile di informazioni. Dia, per favore, al Fornitore dei Servizi di Assistenza un numero di telefono, fax o telex dove Lei può essere contattato/a. Tutti i servizi di emergenza sono disponibili 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

1 DISPOSIZIONI GENERALI.

La presente polizza assicurativa per Assistenza Viaggio (“la Polizza”) è stata concordata da e tra le seguenti parti:

AXA ASSISTANCE DEUTSCHLAND GMBH Garmischer Straße 8-10 - 80339 Munich, Germany (d’ora in poi, denominata “il FORNITORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA”). Rappresentata in Italia da Inter Partner Assistenza e Servizi S.p.A., via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma

e:

MASTERCARD EUROPE Chaussee De Tervuren, 198A - B-1410 Waterloo, Belgium

Le parti hanno deciso di accordare al titolare MasterCard (il “Titolare”) emessa da DEUTSCHE BANK S.p.A. (d’ora in poi, denominata “L’EMITTENTE”) i benefici della presente Polizza, in base ai termini e alle condizioni così come qui appresso definiti.

2 DEFINIZIONI.

Nella presente Polizza, le seguenti espressioni avranno i seguenti significati (per lo scopo della Polizza, l’eventuale utilizzo del genere maschile sottintende sempre l’utilizzo del genere femminile):

ALL’ESTERO significa: al di fuori del Paese;

PARENTE PROSSIMO significa: marito, coniuge o partner legale, madre, padre, suocera, suocero, figlia, figlio (inclusi figlio o figlia adottati), nonno, nonna, nipote, fratello, sorella, cognato, cognata o fidanzato(a) della Persona Coperta;



PERSONA COPERTA/BENEFICIARIO significa: il Titolare della Carta (come sopra descritto) ed il proprio coniuge o partner legale, i propri figli sotto i 25 anni di età, fiscalmente a carico, che vivono nel Paese;

PAESE significa: il Paese dove la Carta Black MasterCard è stata emessa;

ABITAZIONE: i locali destinati a civile abitazione del beneficiario. Essa può essere: a) un appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un edificio costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno dell'edificio, ma con accesso comune dall'esterno dello stesso; b) una villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un edificio costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno dell'edificio; c) una villa, cioè un complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altre case.

CASA/ RESIDENZA significa: il luogo principale di residenza all'interno del Paese;

TEAM MEDICO significa: la struttura medica appropriata per l'evento medico così come determinato dal Responsabile Medico del Fornitore dei Servizi di Assistenza;

CURA MEDICA significa: una procedura chirurgica o medica, il cui unico scopo è la cura di malattie o mali acuti;

VEICOLO significa: autovettura o motociclo di proprietà della persona coperta di peso complessivo a pieno

carico inferiore o uguale a 35 q.li, regolarmente assicurato ed immatricolato da non più di 7 anni.

RIPARAZIONE D'URGENZA: stato di improvvisa difficoltà, causato da circostanza imprevista o accidentale, che richiede un intervento straordinario nel minor tempo possibile.

3 TERMINI E CONDIZIONI GENERALI.

3.1. VALIDITÀ DELLA CARTA.

I benefici della presente Polizza verranno negati nel caso in cui la validità della Carta Black venga giustamente contestata da parte dell'Emittente.

3.2. UTILIZZO DELLA CARTA.

I benefici della presente Polizza saranno operativi solamente se il pagamento di un viaggio all'estero è stato effettuato utilizzando la Carta Black MasterCard.

3.3. CONDOTTA DELLA PERSONA COPERTA.

La Persona Coperta dovrebbe fare tutto il possibile affinché il sinistro non accada o per limitare il numero dei sinistri al minimo.

3.4. OBBLIGO DI PROCEDURA PER INFORMARE IL FORNITORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA.

Per ricevere i benefici della Polizza, la Persona Coperta deve contattare il Fornitore dei Servizi di Assistenza non appena ha luogo un sinistro o un potenziale sinistro. In qualsiasi caso, la Persona Coperta deve contattare il Fornitore dei Servizi di Assistenza per l'esposizione a spese superiori a € 250 o non appena è fisicamente



possibile, per ottenere autorizzazione preventiva da parte del Fornitore dei Servizi di Assistenza.

3.5. COPERTURA.

Ogni Persona Coperta è coperta anche se viaggia separatamente. La Persona Coperta è coperta in tutto il mondo, durante un numero illimitato di viaggi all'estero per motivi privati o di affari.

Ogni viaggio può durare, al massimo, 60 giorni consecutivi e deve iniziare e terminare nel Paese.

I servizi di assistenza stradale saranno erogati nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Azzorre, Isole Baleari, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Isole del Canale, Corsica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Ungheria, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Moldavia, Monaco, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Irlanda, Romania, Russia Occidentale (ad Ovest degli Urali), San Marino, Sardegna, Sicilia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina ed Area del Regno Unito.

3.6. LIMITAZIONI.

L'utilizzo di duplicati di Carte o di Carte multiple non obbligherà il TITOLARE DELLA CARTA, l'Emittente o il Fornitore dei Servizi di Assistenza per un totale superiore al massimale applicabile a qualsiasi delle Carte del Titolare per le spese sostenute da qualsiasi Persona Coperta come risultato di qualsiasi incidente individuale coperto dai termini e dalle condizioni dell'assicurazione fornita per le Carte.

3.7. PERIODO DI COPERTURA.

La copertura della presente Polizza entra in vigore a partire dalla data fornita nella lettera con la quale l'Emittente approva la richiesta per la Carta fino al momento in cui la Carta, per qualsiasi motivo, viene a decadere.

3.8. IMPEGNO DEL FORNITORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza farà il possibile per erogare tutta la serie di servizi in tutte le circostanze qui previste. Luoghi geografici remoti o impreviste circostanze avverse possono precludere l'erogazione dell'usuale livello di assistenza, ma, in tutti i casi in cui si presenteranno tali difficoltà, tutti i benefit economici verranno applicati, salvi i termini e le condizioni della Polizza.

3.9. SURROGAZIONE.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza ha la facoltà di subentrare ai diritti della Persona Coperta in difesa della liquidazione di un sinistro o per procedere contro un'altra parte, per il proprio beneficio.

In tali questioni, il Fornitore dei Servizi di Assistenza avrà completa libertà di azione.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza può, in qualsiasi momento, pagare alla Persona Coperta l'intera somma per la quale la Persona Coperta è responsabile, in conformità con la Polizza, dopodiché il Fornitore dei Servizi di Assistenza non avrà alcuna altra responsabilità a riguardo di, o come risultato di, tale azione.

3.10. DISPOSIZIONE DI BIGLIETTI DI VIAGGIO NON UTILIZZATI.

In caso di rimpatrio della Persona Coperta, qualsiasi possibile biglietto di viaggio non utilizzato sarà messo a disposizione del Fornitore dei Servizi di Assistenza, dietro sua richiesta.

3.11. ESCLUSIONE DELLA PERSONA COPERTA.

Qualsiasi frode, contraffazione o falsa prova da parte della Persona Coperta farà decadere automaticamente gli obblighi del Fornitore dei Servizi di Assistenza a fornire a quella Persona Coperta i Servizi, in quella particolare occasione.



3.12. RIMBORSO - ADDEBITI.

Ogniqualevolta il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticipa del denaro per conto della Persona Coperta, il Fornitore dei Servizi di Assistenza avrà diritto ad addebitare detti anticipi direttamente sul conto della Carta del Titolare. Il Fornitore dei Servizi di Assistenza ha diritto ad aggiungere i costi amministrativi del 3% con un minimo di € 10 per ogni anticipo trattato. In qualsiasi circostanza, il Titolare della Carta sarà obbligato, entro un mese dalla richiesta, a rimborsare i costi per i quali il Fornitore dei Servizi di Assistenza non è responsabile.

3.13. LEGGE E GIURISDIZIONE.

La Polizza sarà regolata e chiarita in armonia con il diritto tedesco in quanto si tratta della Legge della nazione del Fornitore dei Servizi di Assistenza. Tutte le dispute verranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva della Corte di Munich, Germania.

4 BENEFICI DELLA POLIZZA.

4.1. ASSISTENZA VIAGGIO.

4.1.1 INFORMAZIONI PRECEDENTI AL VIAGGIO.

Dietro richiesta della Persona Coperta, il Fornitore dei Servizi di Assistenza darà delle informazioni, prima del viaggio della Persona Coperta, in merito ai seguenti argomenti:

- preparazione di un viaggio;
- visti, passaporti;
- vaccinazioni per viaggi all'estero;
- dogana e dazi;

- cambio di valuta straniera ed IVA;
- Ambasciate o Consolati.

4.1.2 RIENTRO IMPREVISTO.

In caso di danni gravi alla Casa della Persona Coperta, o in caso di condizione medica grave o di morte di un Parente Prossimo avvenute nel Paese, casi in cui viene richiesto il rientro imprevisto della Persona Coperta, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi per tale rientro imprevisto, sempre che il biglietto originale in possesso della Persona Coperta non possa essere utilizzato a tale scopo.

4.1.3 SOSTITUZIONE DELLA PERSONA COPERTA.

In caso di malattia o male fisico che, secondo il Team Medico, impedisce alla Persona Coperta di continuare le proprie attività, cioè i motivi originali del viaggio pianificato all'Estero per affari, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto di andata e ritorno in favore di un collega della Persona Coperta affinché detto collega possa subentrare nei compiti originariamente assegnati alla Persona Coperta.

4.1.4 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI.

Dietro richiesta della Persona Coperta, il Fornitore dei Servizi di Assistenza trasmetterà a qualsiasi persona nominata dalla Persona Coperta qualsiasi messaggio urgente relativo a qualsiasi emergenza che abbia luogo durante un viaggio all'Estero.



4.1.5 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA.

In caso di smarrimento o furto di documenti di viaggio essenziali quali passaporto, visto d'ingresso, biglietto aereo, il Fornitore dei Servizi di Assistenza procurerà le informazioni necessarie alla Persona Coperta e la assisterà in merito alle formalità da espletare presso le competenti autorità locali allo scopo di ottenere la sostituzione dei detti documenti smarriti o rubati.

4.1.6 ANTICIPO DI FONDI.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticiperà o prenderà a carico pagamenti fino a € 8.000, per conto della Persona Coperta, al fine di coprire le spese immediate causate da una situazione inattesa di emergenza per la quale non può essere utilizzata la Carta, a seguito di smarrimento o furto debitamente denunciati alle competenti autorità pubbliche e all'Emittente o alla persona indicata dall'Emittente.

Se necessario, il limite summenzionato verrà esteso dietro autorizzazione preventiva dell'Emittente. In qualsiasi caso, la Persona Coperta o qualsiasi persona che agisce per suo conto firmerà la promessa scritta di pagare il debito prima che venga effettuato qualsiasi anticipo o presa a carico da parte del Fornitore dei Servizi di Assistenza.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza avrà il diritto di chiedere il rimborso delle somme anticipate, soggetto all'articolo 3.12, non appena la Persona Coperta faccia ritorno nel suo Paese ed entro un massimo di 3 mesi dalla data di effettuazione dell'anticipo o della presa a carico da parte del Fornitore dei Servizi di Assistenza.

Se necessario e dietro richiesta della Persona Coperta, il Fornitore dei Servizi di Assistenza si metterà

in contatto con l'eventuale assicuratore "sanitario" della Persona Coperta per permettere una regolazione diretta delle spese mediche da parte dell'assicuratore.

4.1.7 RECUPERO E NUOVA SPEDIZIONE DEL BAGAGLIO.

Nel caso di smarrimento o errato invio del bagaglio della Persona Coperta da parte di un normale vettore aereo, il Fornitore dei Servizi di Assistenza contatterà l'ente preposto (ad es.: la linea aerea) ed organizzerà l'invio del detto bagaglio, se recuperato, presso il luogo dove si trova la Persona Coperta. Gli eventuali costi di spedizione saranno presi a carico dalla Persona Coperta senza pregiudizio di possibili richieste di risarcimento contro il responsabile e/o l'agenzia di viaggio.

4.1.8 INVIO DI EFFETTI PERSONALI SOSTITUTIVI.

In seguito a Danni, smarrimento o furto di effetti personali della Persona Coperta, (inclusi gli effetti dimenticati) che sono essenziali al prosieguo del viaggio (ad esempio meramente indicativo, si possono citare lenti a contatto, occhiali...) e con l'eccezione di qualsiasi documento privato o d'affari, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà e pagherà l'invio di tali oggetti sostitutivi fino al luogo dove si trova la Persona Coperta. Questo servizio verrà fornito a condizione che o al Fornitore dei Servizi di Assistenza sia permesso di accedere a tali effetti sostitutivi o che tali effetti sostitutivi siano spediti presso l'ufficio del Fornitore di Assistenza così come indicato da parte del Fornitore dei Servizi di Assistenza alla Persona Coperta o ad un suo rappresentante.

4.2 ASSISTENZA MEDICA.

4.2.1 INFORMAZIONI MEDICHE D'URGENZA.

Il Team Medico fornirà la risposta iniziale alla richiesta di assistenza medica da parte



della Persona Coperta. Il Team Medico registrerà la richiesta della Persona Coperta e la consiglierà in merito alle azioni immediate che la Persona Coperta dovrebbe intraprendere. Il Team Medico non effettuerà una diagnosi ma, su richiesta e a spese della Persona Coperta, organizzerà una visita medica per un'appropriata diagnosi, con pagamento a carico della Persona Coperta al momento della visita, oppure fissando un appuntamento per conto della Persona Coperta con una struttura medica appropriata, con pagamento a carico della Persona Coperta.

4.2.2 ANTICIPO DI DENARO PER SPESE MEDICHE AL DI FUORI DEL PAESE DI RESIDENZA.

In caso di ricovero a seguito di malattia o male fisico o di cure mediche in qualità di paziente esterno durante un viaggio all'Estero, il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticiperà il costo delle spese mediche fino all'ammontare coperto dall'Assicuratore che prevede la copertura per ricovero ospedaliero in base ad una Polizza Collettiva separata inclusa nei Benefici della carta (soggetto ai termini ed alle condizioni dell'assicuratore di tale beneficio).

Se la copertura dovesse essere negata e/o dovesse esserci una qualsiasi esclusione che impedisca all'altro assicuratore di coprire qualsiasi beneficio a livello di ospedalizzazione, il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticiperà e pagherà direttamente qualsiasi fornitore sanitario come parte dell'assistenza relativa all'Anticipo di Fondi così come descritto all'articolo 4.1.6.

4.2.3 EVACUAZIONE/RIMPATRIO MEDICO.

Se la Persona Coperta soffre di una malattia o di un male fisico tali che il Team Medico ed il medico curante debbano raccomandare il ricovero, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà:

- a il trasferimento della Persona Coperta presso uno degli ospedali più vicini e
- b se necessario, per motivi medici,
 - 1 il trasferimento della Persona Coperta fino ad un ospedale meglio attrezzato a fronte del particolare male o malattia, o
 - 2 il rimpatrio diretto presso un ospedale attrezzato o altra struttura sanitaria vicino la Casa della Persona Coperta, sempre che le condizioni mediche della Persona Coperta permettano il rimpatrio.

Il Team Medico del Fornitore dei Servizi di Assistenza ed il medico curante determineranno se le condizioni mediche della Persona Coperta permettono il rimpatrio in qualità di normale passeggero oppure se è necessario disporre in altro modo in base alle circostanze.

Il pagamento di questo beneficio è coperto dall'Assicuratore dei benefici relativi all'ospedalizzazione sulla base di una Polizza Collettiva separata inclusa nei Benefici della Carta MasterCard (soggetto ai termini ed alle condizioni dell'assicuratore di tale beneficio). Se la copertura dovesse essere negata e/o dovesse esserci una qualsiasi esclusione che impedisca all'altro assicuratore di coprire tale beneficio, il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticiperà tutti i costi associati a questo beneficio come parte dell'assistenza relativa all'Anticipo di Fondi così come descritto all'articolo 4.1.6.

4.2.4 RIMPATRIO DOPO LE CURE MEDICHE.

Dopo le dimissioni della Persona Coperta dall'ospedale dove era stato ricoverato, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi del rimpatrio della Persona Coperta fino alla sua Casa in qualità di normale passeggero, quando tale modalità di viaggio è possibile, secondo il parere sia del medico curante che del Team Medico del Fornitore dei Servizi di Assistenza.



Il Fornitore dei Servizi di Assistenza si occuperà delle altre disposizioni in base alle necessità dettate dalle condizioni mediche della Persona Coperta e sosterrà i costi di tali disposizioni, nel caso in cui tali altre disposizioni non siano coperte grazie al biglietto originale di andata e ritorno della Persona Coperta.

4.2.5 VISITA D'URGENZA.

Nel caso in cui la Persona Coperta sia ricoverata a causa di male fisico o malattia e se raccomandato per motivi medici dal Team medico, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di un biglietto di andata e ritorno (in classe economica, con partenza dal Paese) e di un alloggio appropriato per qualsiasi persona nominata dalla Persona Coperta e che risieda nel Paese fino a un massimo di cinque notti e un importo massimo di € 125 a notte.

4.2.6 CAMERA DI ALBERGO PER CONVALESCENZA.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà l'alloggio per la Persona Coperta al solo scopo di convalescenza immediatamente susseguente alle dimissioni dall'ospedale e se ritenuto necessario, da un punto di vista medico, sia dal medico curante che dal Team medico. Il prezzo giornaliero è limitato a € 200.

Il Team medico determinerà la durata richiesta per la convalescenza insieme al medico curante in loco.

4.2.7 RIMPATRIO DELLA SALMA.

In seguito alla morte della Persona Coperta, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà quanto necessario (compreso il disbrigo delle formalità), per il rimpatrio del corpo o delle ceneri della Persona Coperta fino al luogo di inumazione nel Paese, con esclusione dei costi per il funerale e per la sepoltura.

Il pagamento di questo beneficio è coperto dall'Assicuratore che assicura i benefici del ricovero in base ad una Polizza Collettiva separata inclusa nei benefici della Carta MasterCard (soggetto ai termini e alle condizioni dell'assicuratore di tale beneficio). Se la copertura dovesse essere negata e/o dovesse esserci una qualsiasi esclusione che impedisca all'altro assicuratore di coprire tale beneficio, il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticiperà tutti i costi associati a questo beneficio come parte dell'assistenza relativa all'Anticipo di Fondi così come descritto all'articolo 4.1.6.

4.2.8 RIMPATRIO DI BAMBINI SENZA ACCOMPAGNATORE.

In seguito al ricovero e/o trasporto della Persona Coperta, così come enunciato agli articoli 4.2.3 e 4.2.6, il Fornitore dei Servizi di Assistenza organizzerà e sosterrà i costi del rimpatrio presso il Paese di qualsiasi bambino al di sotto dei 15 (quindici) anni di età che stava viaggiando con la Persona Coperta, purché il biglietto originale in possesso del suddetto bambino non sia valido a tale scopo.

4.2.9 MONITORAGGIO MEDICO DEL PARENTE PROSSIMO DELLA PERSONA COPERTA.

In caso di malattia o di male fisico del parente prossimo della Persona Coperta residente nel Paese, il Team Medico monitorerà le condizioni del suddetto Parente Prossimo ed informerà la Persona Coperta.

4.2.10 INVIO DI MEDICINE ESSENZIALI.

In caso di necessità medica debitamente accertata dal Team Medico, il Fornitore dei Servizi di Assistenza invierà le medicine essenziali debitamente prescritte alla Persona Coperta e non disponibili in loco, oppure determinerà, prescriverà, otterrà ed invierà una medicina equivalente disponibile in loco.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza sosterrà i costi di spedizione.



In qualsiasi caso, il costo di tale medicina sarà a carico del Titolare della Carta.

Il trasporto di medicinali è soggetto, in qualsiasi caso, ai regolamenti al momento imposti dalle linee aeree o da altro vettore, nonché alle leggi locali e/o internazionali.

4.2.11 ESCLUSIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L'ASSISTENZA MEDICA.

La Polizza non offre alcuna copertura in merito a:

- a) Sinistri derivanti da viaggi intrapresi dalla Persona Coperta contro il parere medico o allo scopo di sottoporsi a cure mediche all'Estero.
- b) Sinistri derivanti direttamente o indirettamente da condizioni mediche esistenti nei sei mesi precedenti al viaggio, a meno che un dottore non abbia stilato, prima della partenza, una specifica conferma scritta a riguardo dell'abilità a viaggiare della Persona Coperta.
- c) Sinistri derivanti da condizioni mediche per le quali la Persona Coperta ha ricevuto cure in qualità di degente negli ultimi 12 mesi, o per le quali la Persona Coperta è in lista d'attesa presso un ospedale, o per le quali la Persona Coperta ha ricevuto una prognosi terminale a meno che un medico non abbia stilato, prima della partenza, una specifica conferma scritta dell'abilità a viaggiare della Persona Coperta.
- d) Sinistri derivanti direttamente o indirettamente da cure mediche all'Estero, pianificate o conosciute in anticipo.

4.3. ASSISTENZA LEGALE.

4.3.1 PARCELLE LEGALI.

Nel caso in cui, durante un viaggio all'estero, abbia luogo un incidente, il Fornitore dei Servizi di Assistenza:

- a) fornirà la difesa in favore della Persona Coperta nei procedimenti legali per responsabilità civile in vigore nella nazione, e
- b) condurrà i procedimenti volti ad ottenere un'indennità da terzi identificati in favore della Persona Coperta in seguito a lesioni personali e/o danni alle sue proprietà personali nel caso in cui tali danni siano stimati oltre i trecento euro (€ 300).

In tutti i casi summenzionati, il consulente e/o l'avvocato nominati dal Fornitore dei Servizi di Assistenza agirà legalmente in favore della Persona Coperta senza azione di regresso, responsabilità, indennizzo da parte del Fornitore dei Servizi di Assistenza a causa dell'assegnazione del consulente e/o dell'avvocato. Il Fornitore dei Servizi di Assistenza salderà la parcella del consulente e/o dell'avvocato fino al limite di novemila euro (€ 9.000).

4.3.2 ANTICIPO DELLA CAUZIONE.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza depositerà fino a quarantamila euro (€ 40.000) per conto della Persona Coperta, come cauzione richiesta per garantire:

- a) il pagamento delle spese procedurali, ad esclusione dei depositi richiesti per la copertura di responsabilità civile, multe o indennizzi personali che devono essere pagati dalla Persona Coperta, e/o
- b) il rilascio della Persona Coperta nel caso in cui questa sia detenuta a seguito di incidente stradale.

Tale deposito verrà considerato come prestito fatto dal Fornitore dei Servizi di Assistenza alla Persona



Coperta che rimborserà il Fornitore dei Servizi di Assistenza, soggetto all'articolo 3.11, per il totale anticipato non appena la somma le sarà stata rimborsata nel caso in cui il processo non abbia luogo o in caso di assoluzione, oppure entro 15 giorni dalla decisione della corte che condanna la Persona Coperta e, in qualsiasi caso, entro 3 mesi dalla data di deposito effettuato dal Fornitore dei Servizi di Assistenza.

Il Fornitore dei Servizi di Assistenza anticiperà le somme associate a questo beneficio come parte dell'Anticipo di Fondi così come descritto all'articolo 4.1.6.

4.4 SERVIZI DI ASSISTENZA STRADALE.

4.4.1 TRAINO, RIPARAZIONI URGENTI.

Se il Veicolo è immobilizzato a seguito di:

- 1 un incidente occorso all'interno del Territorio Geografico coperto, o
- 2 un guasto occorso all'interno del Territorio Geografico coperto, il Fornitore dei Servizi di Assistenza, per le riparazioni, attiverà i propri meccanici e/o società di soccorso stradale presso il luogo dove si trova il Veicolo oppure ricovererà il Veicolo presso il più vicino riparatore autorizzato dal Fornitore dei Servizi di Assistenza Assistenza o presso un deposito. Tutti i costi relativi a questo servizio saranno sostenuti direttamente dal Beneficiario.

4.4.2 RIMPATRIO DEL VEICOLO.

Nel caso in cui il Beneficiario stia guidando al di fuori del Paese di residenza e all'interno del Territorio Geografico ed il Veicolo, a seguito di incidente o guasto, sia immobilizzato ed il Beneficiario decida di far

rimpatriare il proprio Veicolo nel suo Paese di residenza, il Cliente stesso contatterà il Fornitore dei Servizi di Assistenza che allora organizzerà il Rimpatrio del Veicolo fino alla Residenza del Cliente. Tutti i costi relativi a questo servizio saranno sostenuti direttamente dal Beneficiario.

4.4.3 ASSISTENZA ALLOGGIO ALBERGHIERO.

Nel caso in cui il Beneficiario stia guidando al di fuori del Paese di residenza e all'interno del Territorio Geografico ed il Veicolo, a seguito di incidente o guasto, sia immobilizzato e le circostanze richiedano al Beneficiario di rimanere sino al termine delle riparazioni d'urgenza, il Beneficiario può contattare il Fornitore dei Servizi di Assistenza per farsi prenotare la sistemazione in albergo. Tutti i costi relativi a questa assistenza saranno sostenuti esclusivamente dal Beneficiario.

4.4.5 ASSISTENZA PER TRASPORTO ALTERNATIVO.

Nel caso in cui il Beneficiario stia guidando all'interno del Territorio Geografico ed un meccanico autorizzato verifichi che il Veicolo rimarrà immobilizzato, a seguito di incidente o guasto, il Fornitore dei Servizi di Assistenza può organizzare un servizio appropriato di trasporto a favore del Beneficiario affinché questi possa completare il proprio viaggio fino alla destinazione pianificata. In alternativa, il Fornitore dei Servizi di Assistenza può anche organizzare un servizio appropriato di trasporto affinché il Beneficiario possa tornare presso la propria Residenza, a seguito di incidente o guasto. Tutti i costi relativi a questa assistenza saranno sostenuti esclusivamente dal Beneficiario.

4.5 SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE.

4.5.1 ASSISTENZA PER GUASTI ELETTRICI.



In un'emergenza che ha causato Danni ai punti di alimentazione elettrica o all'impianto elettrico nell'Abitazione,

il Fornitore dei Servizi di Assistenza può allora chiedere l'intervento, presso l' Abitazione, di un elettricista certificato per le Riparazioni d'Urgenza sui malfunzionamenti riguardanti la fornitura elettrica, con l'eccezione di qualsiasi apparecchio elettrico.

Qualsiasi interruzione della fornitura elettrica causata da o dovuta ad apparecchi elettrici danneggiati non sarà considerata Riparazione d'Urgenza. Il Fornitore dei Servizi di Assistenza non provvederà e non effettuerà in nessun caso il pagamento e non potrà essere considerata responsabile di qualsiasi riparazione intrapresa per situazioni non considerate d'urgenza. S'intende e si concorda espressamente che tutti i costi sono esclusiva responsabilità del Beneficiario e/o della famiglia del Beneficiario.

4.5.2 ASSISTENZA PER GUASTI ALL'IMPIANTO IDRAULICO E SANITARIO.

In un'emergenza che porti ad una perdita e/o ad un'ostruzione nell'impianto idraulico o sanitario, dietro comunicazione, il Fornitore dei Servizi di Assistenza può allora organizzare l'invio di un Idraulico Abilitato presso l'Abitazione del Cliente per valutare l'emergenza da questi comunicata e per intraprendere le Riparazioni d'Urgenza. S'intende e si concorda espressamente che tutti i costi sono esclusiva responsabilità del Beneficiario e/o della famiglia del Beneficiario.

4.5.3 ASSISTENZA PER GUASTI ALLE SERRATURE.

Se il Cliente è rimasto accidentalmente fuori di casa e si trova nell'impossibilità assoluta di poter entrare nella propria Abitazione, il Fornitore dei Servizi di Assistenza allora organizzerà l'invio di un Fabbro Abilitato che permetta al Cliente di entrare all'interno della propria Abitazione.

S'intende e si concorda espressamente che tutti i costi sono esclusiva responsabilità del Beneficiario e/o della famiglia del Beneficiario.

4.5.4 ASSISTENZA PER IL CONTROLLO DI INSETTI NOCIVI.

In seguito ad un'infestazione dell'Abitazione del Cliente da parte di Animali Nocivi, il Fornitore dei Servizi di Assistenza invierà un addetto alla disinfestazione presso la casa del Cliente per le contromisure d'urgenza. S'intende e si concorda espressamente che tutti i costi sono esclusiva responsabilità del Beneficiario e/o della famiglia del Beneficiario.

4.5.5 ASSISTENZA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.

In un'emergenza che porti al malfunzionamento o al mancato funzionamento di un impianto di aria condizionata, il Fornitore dei Servizi di Assistenza può allora organizzare l'invio, presso l'Abitazione, di un imprenditore qualificato per le Riparazioni d'Urgenza sui malfunzionamenti all'impianto di aria condizionata. S'intende e si concorda espressamente che tutti i costi sono esclusiva responsabilità del Beneficiario e/o della famiglia del Beneficiario.

5 ESCLUSIONI GENERALI.

I Benefici previsti dalla presente Polizza non verranno riconosciuti nei seguenti casi:

- 5.1 sinistri derivanti da circostanze che erano a conoscenza della Persona Coperta prima dell'inizio del viaggio;
- 5.2 smarrimento, danno o costi che, al momento dell'accadimento, sono assicurati da un altro titolo esistente, o che sarebbero stati assicurati in base a detto titolo nel caso in cui la Polizza non fosse esistita;



- 5.3 costi che sarebbero stati pagabili se l'incidente, oggetto del sinistro, non fosse accaduto;
- 5.4 perdite indirette, di qualsiasi genere, al di là di quelle espressamente menzionate nei termini e condizioni della Polizza;
- 5.5 qualsiasi atto volontario da parte della Persona Coperta;
- 5.6 suicidio o infermità mentale della Persona Coperta, autolesionismo volontario, alcolismo, tossicodipendenza, o uso di solventi o l'essere sotto l'influenza dell'alcool o di droghe;
- 5.7 perdita, danno, morte, lesioni, malattia, invalidità o costi causati da guerre, invasioni, azioni di un nemico esterno, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), attività terroristiche, guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o usurpati, o partecipazione a insurrezioni interne o rivolte di qualsiasi sorta;
- 5.8 responsabilità legale, di qualsiasi genere, causata direttamente o indirettamente da o derivante da:
- a) Radiazione ionizzante o contaminazione da radioattività proveniente da scorie radioattive risultanti dalla combustione di combustibile nucleare.
 - b) Proprietà radioattive, velenose, esplosive o altrimenti pericolose di un insieme nucleare esplosivo o di un suo componente.

GARANZIE ASSICURATIVE

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia e MasterCard Europe convengono di assicurare i Titolari della Carta Black dagli stessi acquistata tramite

DEUTSCHE BANK S.p.A.

nei limiti previsti dalla Polizza n. 729981-0005 e fatte salve le esclusioni e tutte le altre delimitazioni e disposizioni della stessa, di cui il presente estratto costituisce parte integrante.

DEFINIZIONI GENERALI.

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. - POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. - CONTRAENTE Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione. - ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. - BENEFICIARIO Il soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso. - IMPRESA AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. - PREMIO La somma dovuta dal Contraente all'Impresa. - RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. - SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. - INDENNIZZO La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro. - INFORTUNIO È considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante il Viaggio Assicurato. - MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.



AZIONI LEGALI.

Tutte le azioni legali traenti origine da un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza cadono in prescrizione nei termini previsti dalla Legge.

ARBITRATO.

a) Controversie su natura e conseguenze delle lesioni

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le Parti (Assicurato e Impresa) si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione dell'Impresa e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l'Impresa comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Impresa convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell'Impresa, presso la sede dell'Impresa stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

b) per i casi diversi dal precedente paragrafo a)

Qualsiasi controversia fra le parti sarà regolata mediante arbitrato secondo le disposizioni di legge.

FORO COMPETENTE.

La presente Polizza sarà regolata esclusivamente dalle leggi italiane e qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.

ELENCO GARANZIE ASSICURATIVE:

- Garanzia 1 - Danni da collisione
- Garanzia 2 - Ritardo da viaggio e perdita della coincidenza
- Garanzia 3 - Ritardo o perdita bagaglio
- Garanzia 4 - Smarrimento chiavi
- Garanzia 5 - Ricovero ospedaliero all'estero e spese mediche
- Garanzia 6 - Mancata partenza
- Garanzia 7 - Effetti personali
- Garanzia 8 - Protezione acquisti
- Garanzia 9 - Responsabilità Civile verso Terzi
- Garanzia 10 - Annullamento viaggio
- Garanzia 11 - Infortuni di viaggio



GARANZIA 1 - DANNI DA COLLISIONE

INDICE:

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	GARANZIE
3	CONDIZIONI GENERALI

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1. Persone assicurabili e assicurati:

Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di Carta Black, a condizione che le rispettive spese siano state addebitate sul conto Carta Black.

GARANZIE - SEZIONE 2

1 INDENNIZZI

A condizione che abbia pagato il noleggio del veicolo con la propria Carta per un periodo complessivo non superiore a 31 giorni, il Titolare beneficerà della copertura assicurativa in caso di danni materiali subiti dal veicolo noleggiato o in caso di furto dello stesso.

In caso di danni materiali al veicolo noleggiato ovvero di furto dello stesso, indipendentemente dal fatto che vi siano terzi identificati, responsabili o meno, l'assicurazione copre i costi sostenuti per riparare il veicolo o ripristinarne le condizioni originarie entro i seguenti limiti:

- l'importo della franchigia prevista nel contratto di noleggio quando l'Assicurato rifiuti l'assicurazione del noleggiatore, laddove il noleggiatore garantisca la copertura dei danni ai veicoli ai sensi di un altro contratto per una somma superiore a tale franchigia, ovvero
- l'importo della franchigia non rimborsabile prevista nel contratto di noleggio quando l'Assicurato accetti l'assicurazione della società di noleggio, laddove la società di noleggio garantisca la copertura dei danni ai veicoli per un importo eccedente tale franchigia in virtù di un'altra polizza.

La presente copertura è prestata al Titolare senza alcuna formalità nonché alle persone che viaggiano con il Titolare e sono alla guida del veicolo noleggiato, a condizione che i loro nomi siano stati preventivamente riportati sul contratto di noleggio.

Per usufruire della copertura assicurativa, il Titolare deve:

- soddisfare i criteri di guida previsti dalla società di noleggio, dalle leggi vigenti o dalla giurisdizione locale;
- guidare il veicolo noleggiato in conformità delle clausole del contratto di noleggio stipulato con la società di noleggio;
- noleggiare il veicolo presso una società di noleggio professionale, ovvero mediante contratto di noleggio



regolarmente redatto;

- il(i) nome(i) del(dei) conducente(i) dovrà(nno) essere riportato(i) in maniera leggibile sul contratto di noleggio.

L'indennità per sinistro sarà comunque limitata a € 50.000 per sinistro.

L'impresa assicuratrice interverrà entro i limiti di tale importo previa detrazione di una franchigia di € 75 per sinistro.

Qualora il costo della riparazione o della sostituzione sia superiore a € 75, sarà rimborsato l'intero importo fino a un massimo di € 50.000.

2 CONDIZIONI

Per beneficiare automaticamente della copertura, il Titolare deve:

- comunicare il numero della sua Carta, debitamente registrato per iscritto o in forma elettronica con indicazione della data da parte della società di noleggio,
- pagare il costo di noleggio dell'auto con la sua Carta.

Cessazione della copertura.

La copertura cessa nel momento in cui il Titolare restituisce il veicolo preso a noleggio, le chiavi e il libretto

di circolazione al termine del periodo di noleggio, che non dovrà superare i 31 giorni.

3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla presente assicurazione soltanto:

- i danni causati da guerra civile, atti del nemico, insurrezione, rivoluzione, confisca e rimozione dei veicoli da parte delle autorità di polizia, ovvero successivi alla requisizione dei veicoli;
- i danni causati dall'usura del veicolo, da un difetto di fabbrica, nonché qualsiasi danno intenzionale;
- le spese non attinenti alla riparazione o alla sostituzione del veicolo (ad eccezione dei costi di rimozione, che dovranno essere comprovati da fattura).

Il noleggio dei seguenti veicoli:

- AC Cobra, Acura, ARO, Aston Martin, Audax, AUDI (serie S4, S6, A8, S8), Bentley, Auto Berkeley, BMW (M3, 535I, 540I, M5, serie 7 e 8), Briklin, Bugatti, Cadillac, Caterham, Chevrolet corvette, Chrysler (Viper, Stealth), Coste, Daimler, De Lorean, De Tomaso, Donkervoort, Eagle, Excalibur, Ferrari, Geo, Gillet, Ginetta, GMC, Graham Paige, GTM, Holden HONDA NSX, Hudson, Hummer, Imola, Infiniti, Intermecanica, International Harvester, Isdera, Jaguar, Jeep, Jensen, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Maserati, Mac Laren, Mercedes Benz (classi E, S, SL), Mikrus, Mopar, Morgan, Mega, Packard, Pierce Arrow, Porsche, Renault Spider, autovetture Riley, Rolls Royce, Stallion, Studebaker, Tucker, TVR, Venturi, Volvo (modelli 570 e s90), Wiesmann, veicoli utilitari Chevrolet, Kit Car (elenco al 01.01.1998);



- tutte le marche e i modelli di limousine;
- veicoli rari da collezione con oltre 20 anni di età che siano fuori produzione da più di 10 anni;
- veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate (peso totale consentito a vuoto);
- veicoli di volume superiore a 8 m³ (metri cubi) (a veicolo carico);
- veicoli noleggiati per un periodo di oltre 31 giorni consecutivi, indipendentemente dalla data in cui si verifica il sinistro;
- veicoli ricreativi: veicoli fuoristrada o con 4 ruote motrici, veicoli a 2 e 3 ruote, camper e rimorchi;
- il noleggio contemporaneo di più veicoli;
- il noleggio regolare di veicoli utilitari da utilizzare per consegne, commissioni, traslochi.

CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE 3

1 PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni.

In caso di furto dovrà essere fatta denuncia immediata alle Autorità, inoltrandone copia agli assicuratori. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

GARANZIA 2 - RITARDO DA VIAGGIO E PERDITA DELLA COINCIDENZA

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	GARANZIE
3	CONDIZIONI GENERALI

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

- 1 Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i Titolari di Carta Black e le persone che viaggiano con i Titolari, a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sulla Carta Black.
- 2 Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

GARANZIE - SEZIONE 2

1 INDENNIZZI

Il Titolare di Carta usufruirà di una copertura massima di €350 per acquisti di prima necessità, effettuati con Carta, relativi a pasti, generi di conforto e per spese, qualora il ritardo del viaggio o della coincidenza superi le 4 ore a causa di:



- 1 Ritardo o cancellazione del viaggio prenotato e confermato.
- 2 Mancata ammissione ad un viaggio prenotato e confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking).
- 3 Perdita della coincidenza a causa del ritardo del mezzo di trasporto su cui viaggia il Titolare.
- 4 Perdita del volo a causa del ritardo (superiore a 1 ora) del mezzo di trasporto pubblico, il cui costo sia stato pagato tramite Carta Black.

La presente copertura sarà prestata anche agli altri assicurati che viaggiano con il Titolare. L'indennità per sinistro sarà comunque limitata a € 750 per sinistro.

2 CONDIZIONI E DELIMITAZIONI

- 1 Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.
- 2 La massima somma indennizzabile è l'importo totale per ciascun ritardo indipendentemente dal numero di persone che viaggiano.
- 3 In generale si farà riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.
- 4 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora un mezzo di trasporto alternativo equivalente sia stato reso disponibile entro 4 ore dall'ora di partenza programmata o entro 4 ore dall'orario di arrivo di un effettivo volo di coincidenza.
- 5 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora gli assicurati non si presentino per il check-in

- in base all'itinerario fornito, salvo qualora ciò sia dovuto a scioperi.
- 6 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto a uno sciopero o a un'azione sindacale in corso o annunciata prima dell'inizio del viaggio.
- 9 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto alla sospensione dal servizio della nave o del veicolo, predisposta da qualsiasi autorità civile e di cui sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio.
- 10 Se il Titolare non ha potuto utilizzare la Carta per le spese di prima necessità, sarà ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE 3

1 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER IL SINGOLO ASSICURATO

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra Carta MasterCard coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.



2 LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI E BENEFICIARIO

- Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario.
- Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del Titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

3 PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

- Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

GARANZIA 3 - RITARDO O PERDITA DEL BAGAGLIO

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	GARANZIE
3	CONDIZIONI GENERALI

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i Titolari di Carta Black e le persone che viaggiano con i Titolari, a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.

2 Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

GARANZIE - SEZIONE 2

1 Indennizzi:

Il Titolare usufruirà di una copertura massima di € 500 per spese d'emergenza, effettuate con Carta Black, relative ad acquisti di vestiario e accessori di toeletta sostitutivi nel caso in cui il bagaglio, presentato al check-in in custodia della compagnia di trasporto con cui il Titolare sta viaggiando, non sia recapitato entro 4 ore dall'arrivo a destinazione del Titolare.

Nel caso in cui non rientri in possesso del bagaglio entro 48 ore, il Titolare avrà ulteriormente diritto al rimborso di un importo massimo di € 3.750 a fronte dei costi summenzionati.

La presente copertura sarà prestata anche agli altri assicurati che viaggiano con il Titolare.

L'indennità massima per sinistro sarà comunque limitata a € 500 (se il ritardo è superiore a 4 ore) e a € 3.750 (oltre le 48 ore).



2 Condizioni e delimitazioni.

- 1 Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.
- 2 La massima somma indennizzabile è l'importo totale per ciascun ritardo indipendentemente dal numero di persone che viaggiano.
- 3 In generale si farà riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.
- 4 Il titolare e gli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano dovranno avere adottato ogni misura ragionevole per recuperare il bagaglio.
- 5 La compagnia di trasporto interessata dovrà essere immediatamente informata in merito ad un eventuale presunto ritardo del bagaglio.
- 6 La confisca del bagaglio da parte delle autorità doganali o di qualsiasi autorità statale non può costituire il presupposto di una richiesta di risarcimento.
- 7 Le richieste di risarcimento per l'acquisto di vestiario e accessori di toeletta saranno prese in considerazione soltanto se tali acquisti sono effettuati, preferibilmente per mezzo della Carta, entro 4 giorni dalla data dell'effettivo arrivo a destinazione.
- 8 La garanzia assicurativa cessa nel momento in cui il Titolare raggiunge la destinazione finale indicata sul biglietto di viaggio.
- 9 Se il Titolare non ha potuto utilizzare la Carta per le spese di prima necessità, sarà ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE 3

1. Cessazione della copertura per il singolo Assicurato.

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta MasterCard coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

2. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario.

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del Titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

3. Procedure in caso di sinistro.

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.



GARANZIA 4 - SMARRIMENTO CHIAVI

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	DEFINIZIONI
3	DESCRIZIONE DEI RISCHI
4	ESCLUSIONI
5	PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

Tutti i Titolari di una Carta Black:

- nel paese di residenza e all'estero per il veicolo (veicolo di proprietà);
- nel paese di residenza e soltanto per l'abitazione principale e per altre abitazioni prese in affitto per almeno 6 mesi.

2 Prospetto indennizzi:

a) Veicolo e abitazione:

Sostituzione delle chiavi	Max. €250 per sinistro;
Copertura contro le effrazioni	Max. €250 per sinistro;

Rimborso sostituzione serrature	Max. €250 per sinistro
Rimborso spese fabbro	Max. €250 per sinistro
Franchigia	€25 per sinistro

b) Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o furto delle chiavi dell'autovettura e laddove la sostituzione delle stesse richieda più di 24 ore, l'assicuratore corrisponderà un indennizzo giornaliero per il noleggio di una vettura sostitutiva pari a: € 100 al giorno, fino a un massimo di € 1.000 per sinistro.

DEFINIZIONI - SEZIONE 2

Per VEICOLO si intende un'autovettura, un autocarro, una jeep, un motociclo, un veicolo ricreativo, un camper o un rimorchio di proprietà dell'assicurato.

Per ABITAZIONE si intende l'abitazione principale dell'Assicurato nel paese specificato, nonché le altre abitazioni dell'Assicurato prese in affitto per almeno 6 mesi.

DESCRIZIONE DEI RISCHI - SEZIONE 3

Sostituzione delle chiavi.

L'impresa assicuratrice rimborserà all'Assicurato il costo sostenuto per sostituire le chiavi dell'abitazione e/o del veicolo in caso di smarrimento o furto delle stesse.



Copertura contro le effrazioni.

L'impresa assicuratrice rimborserà l'Assicurato nel caso in cui l'abitazione o il veicolo di quest'ultimo subiscano un'effrazione in seguito alla perdita o al furto delle chiavi dell'assicurato.

Rimborso per sostituzione serrature.

L'impresa assicuratrice rimborserà all'Assicurato il costo sostenuto per sostituire le serrature della sua abitazione o del suo veicolo a seguito dello smarrimento o del furto delle chiavi dell'assicurato.

Rimborso spese fabbro.

L'impresa assicuratrice rimborserà all'Assicurato il costo dell'intervento di un fabbro nel caso in cui l'Assicurato non possa accedere alla propria abitazione o al proprio veicolo a seguito dello smarrimento o del furto delle proprie chiavi.

ESCLUSIONI - SEZIONE 4

L'assicurazione non è prestata per:

- spese rimborsate o indennizzi liquidabili dall'assicuratore o dal datore di lavoro dell'Assicurato ovvero attraverso l'assicurazione del datore di lavoro;

- abitazione diversa dall'abitazione principale dell'assicurato, ubicata nel paese specificato;
- autovettura non di proprietà dell'Assicurato o di uno stretto familiare che abiti con l'assicurato;
- mezzi di trasporto diversi da autovetture, autocarri, jeep, motocicli, veicoli ricreativi, camper o rimorchi;
- eventuali spese sostenute che non siano il risultato dello smarrimento o del furto delle chiavi di proprietà dell'Assicurato o di uno stretto familiare come indicato sopra;
- usura ovvero danno o difetto intrinseco.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONE 5

Qualsiasi sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

GARANZIA 5 - RICOVERO OSPEDALIERO ALL'ESTERO E SPESE MEDICHE

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	GARANZIE
3	CONDIZIONI GENERALI
4	ESCLUSIONI



DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1. Persone assicurabili e assicurati:

tutti i Titolari in possesso di Carta Black MasterCard, nonché i loro coniugi e i figli a carico di età inferiore a 25 anni, a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.

GARANZIE - SEZIONE 2

1 Assicurati:

tutti i Titolari in possesso di Carta Black MasterCard, nonché i loro coniugi e i figli a carico di età inferiore a 25 anni.

2 Somma assicurata:

- a) Ricovero ospedaliero: l'indennità giornaliera sarà corrisposta durante un ricovero di durata non superiore a 30 giorni € 75 al giorno/a persona (in tutto il mondo).
- b) Spese mediche: € 7.500.000 per assicurato/per viaggio all'estero.

3 Descrizione delle coperture:

a) Ricovero ospedaliero:

La copertura assicurativa è prestata in caso di degenza ospedaliera comportante almeno un pernottamento, in conseguenza di un INCIDENTE o di una MALATTIA che si verifichi durante un soggiorno all'estero di durata non superiore a 60 giorni.

b) Spese mediche:

Saranno rimborsati, entro i limiti della somma assicurata in relazione a tutti i sinistri derivanti da un qualsiasi viaggio all'estero, i costi relativi a

- 1 Cure mediche, chirurgiche, massoterapiche nonché cure dentistiche d'urgenza.
- 2 Trasporto dell'Assicurato dal luogo in cui si è verificato l'evento.
- 3 Spese sostenute in relazione al ricovero in ospedale o in casa di cura.
- 4 Ulteriori spese ragionevoli di trasporto e alloggio (incluse quelle sostenute da una singola persona o da due genitori o tutori, qualora il danneggiato sia un minore, che su consiglio del medico debbano viaggiare per restare con o accompagnare l'Assicurato che abbia subito un sinistro coperto dalla presente sezione).
- 5 Spese funerarie all'estero o trasporto della salma o delle ceneri, in caso di decesso, fino al domicilio dell'Assicurato nel paese di residenza di quest'ultimo.
- 6 Rimpatrio per motivi medici durante il periodo del viaggio a seguito di lesioni corporali da infortunio ovvero malattia, gravidanza o dirottamento.

CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE 3

1 Cessazione della copertura per il singolo assicurato

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente Polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;

- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.



2 Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno del ricovero ospedaliero.

3 Procedure in caso di sinistro

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

4 Altra assicurazione

In presenza di un'altra eventuale assicurazione per il rimborso delle spese mediche, la presente Polizza sarà operante soltanto quando saranno stati esauriti i massimali previsti da tutte le altre assicurazioni.

ESCLUSIONI - SEZIONE 4

Gli assicuratori non risponderanno dei danni derivanti da:

- 1 a) guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o

- altre usurpazioni di poteri;
- b) qualsiasi atto prevedibile di qualsiasi persona che agisca per conto di o in collusione con qualsiasi organizzazione le cui attività siano dirette a rovesciare con la forza qualsiasi governo (con o senza autorità legale);
- 2 a) lesione o morte, oppure qualsivoglia danno o spesa derivante o emergente da tale evento, oppure qualsiasi danno conseguente;
- b) qualsiasi responsabilità civile di qualsivoglia natura che siano causati direttamente o indirettamente dai seguenti fattori ovvero a cui i seguenti fattori abbiano contribuito o che sorgano da essi:
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o da residui nucleari derivanti dalla combustione di sostanze nucleari;
 - proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di composti nucleari esplosivi o di componenti nucleari degli stessi.
- 3 Atti illeciti di un Assicurato o del beneficiario designato, degli esecutori o amministratori o dei successori legittimi o legali rappresentanti personali dell'assicurato.
- 4 Stato di ebbrezza di un assicurato, a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame causale (lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente).
- 5 Partecipazione dello(degli) assicurato(i) a scommesse, sfide, atti notoriamente pericolosi.



- 6 Pilotaggio di aeromobili, salvo nel caso di persone in possesso di un brevetto di volo professionale.
- 7 Gare e prove di velocità o affidabilità di veicoli a motore.
- 8 Esecuzione, da parte dell'assicurato, durante il periodo di soggiorno, di un lavoro manuale in relazione ad una professione, attività o commercio, oppure supervisione di tale lavoro manuale, a meno che tale supervisione non sia di natura puramente amministrativa anziché fisica.
- 9 Atto di autolesionismo commesso da una persona in possesso o non in possesso delle sue facoltà.
- 10 Assunzione di narcotici non sotto controllo medico.
- 11 Ricovero ospedaliero durante viaggi effettuati specificamente allo scopo di ricevere cure mediche.
- 12 Viaggi o escursioni prenotati contro il parere del medico:
 - a) lesioni corporali riportate durante un viaggio o un'escursione;
 - b) qualunque periodo di degenza ospedaliera durante un viaggio;
 - c) qualsiasi spesa sostenuta durante un'escursione.
- 13 Malattie veneree, AIDS o ARC (complesso correlato all'AIDS).
- 14 Gravidanza, entro 3 mesi dalla data presunta di parto.

GARANZIA 6 - MANCATA PARTENZA

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	GARANZIE
3	CONDIZIONI GENERALI

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

- 1 Persone assicurabili e assicurati: Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i Titolari di Carta Black e le persone che viaggiano con i Titolari, a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.
- 2 Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

GARANZIE - SEZIONE 2

1 Indennizzi.

Il Titolare usufruirà di una copertura massima di € 750 per l'acquisto di pasti e generi di conforto, effettuato con Carta Black, e per ulteriori spese di trasporto e alloggio, sempre effettuate con la Carta Black, nel caso in cui l'Assicurato arrivi in aeroporto, al porto o alla stazione ferroviaria con un ritardo tale da non consentirgli



di iniziare il viaggio (nazionale o internazionale), a seguito di:

- 1 guasto o incidente all'autovettura o al mezzo di trasporto pubblico su cui viaggia l'assicurato
- 2 sospensione o riduzione del servizio di trasporto pubblico dovuta a condizioni meteorologiche avverse, ovvero a scioperi, azioni industriali o a guasto meccanico, avaria o incidente.

La presente copertura sarà prestata anche agli altri assicurati che viaggiano con il Titolare.

2 Condizioni e delimitazioni

- 1 Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.
- 2 In generale si farà riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.
- 3 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora un mezzo di trasporto alternativo equivalente sia stato reso disponibile entro 4 ore dall'orario programmato o entro 4 ore dall'orario di arrivo di un effettivo volo di coincidenza.
- 4 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora gli assicurati non si presentino per il check-in in base all'itinerario fornito, salvo qualora ciò sia dovuto a scioperi.
- 5 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto a uno sciopero o a un'azione industriale in corso o annunciata prima dell'inizio del viaggio.
- 6 Non sarà ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto alla sospensione dal servizio della nave o del veicolo, predisposta da qualsiasi autorità civile e di cui sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio.

- 7 Se il Titolare non ha potuto utilizzare la Carta per le spese di prima necessità, sarà ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE 3

1 Cessazione della copertura per il singolo assicurato.

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta MasterCard coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

2 Liquidazione degli indennizzi e beneficiario.

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario.

Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del Titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.



3 Procedure in caso di sinistro

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

GARANZIA 7 - EFFETTI PERSONALI

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	DEFINIZIONI
3	DESCRIZIONE DEI RISCHI
4	ESCLUSIONI
5	PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza: tutti i Titolari in possesso di Carta Black MasterCard, nonché i loro coniugi e i figli a carico di età inferiore a 25 anni, a condizione che il viaggio all'estero sia stato pagato per mezzo della carta.

2 Prospetto indennizzi:

- Effetti personali fino a un massimo di € 4.375 per viaggio, con un limite di:
 - € 3.250 per preziosi e bagaglio personale;
 - € 1.125 per denaro personale;
 - singolo oggetto € 750;
 - eccesso € 125 per ogni e ciascun danno.

DEFINIZIONI - SEZIONE 2

Per BAGAGLIO si intende valigie, bauli, bagaglio a mano e relativo contenuto, a condizione che contengano capi di vestiario ed effetti personali che l'Assicurato porta con sé in viaggio, ovvero oggetti acquistati durante il viaggio stesso. Per PREZIOSI si intendono gioielli, pellicce, apparecchiature per foto-cineregistrazione e qualsiasi altro oggetto prezioso di valore almeno pari a € 2.500. Per CONIUGE si intende “la moglie” o “il marito” nonché il/la convivente del Titolare che risieda allo stesso indirizzo del Titolare da più di sei mesi o il cui nome sia stato comunicato all'impresa con lettera raccomandata prima del sinistro. Per FIGLI si intendono i figli, di età inferiore a 25 anni, del Titolare o del coniuge che risultano fiscalmente a carico, in conformità delle norme vigenti nel paese di residenza.

DESCRIZIONE DEI RISCHI - SEZIONE 3

Smarrimento o furto del bagaglio.

L'impresa assicuratrice presta la garanzia fino a un massimo di € 3.250 in caso di smarrimento, furto o deterioramento, parziale o totale, sia del bagaglio sia degli effetti personali dell'assicurato.



Il furto o la perdita di denaro, assegni e carte di credito sono coperti dall'assicurazione fino a un massimo di € 1.125.

Il bagaglio e il denaro contante lasciati incustoditi in un'autovettura (dotata di sistema di allarme) saranno coperti dall'assicurazione soltanto se riposti nel bagagliaio dell'auto. La garanzia non è operante se l'autovettura non rimane parcheggiata in un garage dalle ore 22 alle ore 7 del giorno successivo.

- **PREZIOSI:**

Soltanto in caso di furto, l'impresa assicuratrice rimborserà l'Assicurato per la perdita dei preziosi, entro il limite del 30% (trenta per cento) del loro valore iniziale.

- **USURA:**

Nel primo anno successivo all'acquisto, il valore di rimborso sarà calcolato al 75% (settantacinque per cento) del prezzo di acquisto. Dal secondo anno successivo all'acquisto, il valore sarà ridotto del 10% (dieci per cento) l'anno.

- **FRANCHIGIA:**

In ogni caso è prevista per ciascun sinistro una franchigia di € 125.

ESCLUSIONI - SEZIONE 4

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

Protesi dentarie o di altro tipo, documenti personali, documenti commerciali e amministrativi, biglietti aerei, ricevute e documenti di trasporto.

La garanzia non è operante nei seguenti casi:

- perdite e danni derivanti dalla normale usura, dal deterioramento, ovvero da un difetto intrinseco dell'oggetto;
- deterioramento nel tempo ovvero deterioramento causato da un'operazione di pulitura, riparazione o ripristino;
- manipolazione impropria dell'oggetto in questione da parte dell'Assicurato o di altri;
- danni determinati da confisca, sequestro o distruzione da parte di un'autorità amministrativa.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONE 5

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.



GARANZIA 8 - PROTEZIONE ACQUISTI

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	GARANZIE
3	CONDIZIONI GENERALI

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i Titolari di Carta Black, a condizione che le rispettive spese siano state addebitate sul conto Carta Black.

GARANZIE - SEZIONE 2

1 Indennizzi.

- A condizione che il Titolare abbia effettuato i propri acquisti con la sua Carta Black, l'impresa assicuratrice rimborserà il prezzo di acquisto della merce rubata oppure, in caso di danno accidentale alla merce, i costi di riparazione della merce danneggiata, inclusi i costi di trasporto del riparatore o il prezzo di acquisto della merce se non è possibile ripararla o se i costi di riparazione superano il prezzo di acquisto.

- Merce assicurata.
Tutta la merce acquistata, interamente o in parte, con la Carta Black, ad eccezione di: animali vivi, piante, denaro contante, travellers' cheque, biglietti di trasporto, titoli o strumenti non negoziabili, gioielli o gemme, viveri o bevande.
- Merce che dà diritto all'assicurazione.
Merce acquistata per un valore almeno pari a € 100.
- Decorrenza della garanzia.
Data di acquisto o di consegna.
- Periodo di validità della copertura 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
- Massimale.
€ 3.000 per sinistro fino a un massimo di € 30.000 per anno/Titolare.
- Delimitazione.
Se soltanto una parte del prezzo di acquisto è stata pagata con Carta, l'indennizzo sarà proporzionale al prezzo totale.

2 Esclusioni.

Non daranno luogo a indennizzo le richieste di risarcimento relative a:



- danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o da uno dei suoi familiari (coniuge, discendenti o ascendenti);
- collocazione impropria o scomparsa;
- danni superficiali o deterioramento;
- danni causati dall'usura o dal graduale deterioramento dovuto a erosione, corrosione, umidità o all'azione del calore o del freddo;
- danni dovuti a difetti di fabbrica;
- danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni o raccomandazioni del produttore o del distributore per quanto riguarda l'utilizzo della merce assicurata;
- danni causati da reazioni o radiazioni nucleari;
- danni causati da guerra, guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo;
- danni subiti dalla merce assicurata durante il trasporto effettuato dal venditore;
- danni causati ai tessuti o al materiale da operazioni di pulizia o modifica.

CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE 3

Procedure in caso di sinistro.

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso. La denuncia del sinistro deve essere comunicata alle autorità locali del luogo in cui si è verificato il sinistro (in caso di furto).

L'Assicurato deve fornire all'assicuratore i seguenti documenti:

- prova del danno;

- originale della denuncia presentata all'autorità competente;
- originale della fattura di acquisto o della ricevuta;
- ricevuta che dimostri che il pagamento è stato effettuato con Carta Black;
- copia dell'estratto conto bancario su cui figuri l'addebito dell'importo di acquisto;
- in caso di danno accidentale, il preventivo di riparazione originale o la fattura di riparazione originale, oppure una dichiarazione del venditore che indichi la natura del danno e attesti l'impossibilità di effettuare la riparazione.

GARANZIA 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	DEFINIZIONI
3	DESCRIZIONE DEI RISCHI
4	ESCLUSIONI
5	PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

Saranno assicurabili ai sensi della presente Polizza:



tutti i Titolari in possesso di Carta Black MasterCard, nonché i loro coniugi e i figli a carico di età inferiore a 25 anni a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.

2 Prospetto indennizzi:

€ 3.000.000 per sinistro per viaggio all'estero, qualunque sia il numero delle persone, cose o animali che abbiano subito danneggiamenti.

DEFINIZIONI - SEZIONE 2

TERZI: per TERZI si intende qualsiasi entità, fisica o giuridica ad esclusione:

- dell'assicurato;
- dei membri della sua famiglia, inclusi i suoi ascendenti e discendenti.

LESIONE CORPORALE: qualsiasi lesione fisica riportata da una persona.

DANNO MATERIALE: qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un oggetto o di una sostanza, inclusi eventuali danni fisici arrecati ad animali.

DESCRIZIONE DEI RISCHI - SEZIONE 3

L'impresa assicuratrice tiene indenne l'assicurato, entro i limiti degli importi di cui alla sezione 1, prospetto

degli indennizzi, punto 2, per le conseguenze finanziarie della responsabilità civile in cui l'Assicurato potrebbe incorrere ai sensi delle leggi vigenti o in base alla giurisprudenza, in relazione a lesioni corporali e danni materiali arrecati a terzi durante i viaggi coperti dalla garanzia.

La copertura è prestata per la parte eccedente ogni altra assicurazione della responsabilità civile di cui usufruiscono i titolari.

ESCLUSIONI - SEZIONE 4

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- la R.C. auto e i rischi Aviazione;
- lesioni corporali o danni a cose originati dalla trasmissione di una malattia infettiva da parte di un assicurato;
- la responsabilità assunta in virtù di qualsiasi contratto stipulato;
- danni non materiali, nel quadro della responsabilità civile professionale, che non siano conseguenti a lesioni corporali o danni materiali coperti dalla garanzia;
- danni intenzionalmente causati o provocati dall'assicurato, o con la complicità dell'assicurato, e dai rappresentanti dell'assicurato, se l'Assicurato è una persona giuridica;
- infortuni dell'assicurato, dei suoi ascendenti o discendenti o di qualsiasi persona che viva con l'assicurato;
- incidenti verificatisi durante l'utilizzo di autoveicoli o macchine a motore, natanti a motore o a vela, aeromobili o animali da sella posseduti, guidati o custoditi dall'Assicurato o dalle persone di cui l'Assicurato è civilmente responsabile;
- incidenti causati dalla partecipazione dell'Assicurato a gare sportive;



- danni materiali determinati da incendio o esplosione ai sensi della legge; tali danni saranno, in ogni caso, esclusi se si verificano in locali di proprietà dell'Assicurato o occupati da quest'ultimo;
- malattia o infortuni causati intenzionalmente dall'assicurato;
- uso di farmaci, narcotici, dosi eccessive di alcool e assunzione di medicinali in assenza di apposita prescrizione medica;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a dimostrazioni di massa, scioperi, sommosse, tentati omicidi o atti terroristici.
- sport pericolosi: alpinismo, attività speleologiche, box, polo, paracadutismo, volo con aliante, deltaplano, immersione con autorespiratore personale.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONE 5

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

GARANZIA 10 - ANNULLAMENTO VIAGGIO

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	DEFINIZIONI

3	COPERTURA
4	ESCLUSIONI
5	CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER IL SINGOLO ASSICURATO
6	LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI E BENEFICIARIO
7	PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

tutti i Titolari di Carta Black e le persone che viaggiano con i Titolari a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati addebitati sul conto Carta Black.

DEFINIZIONI - SEZIONE 2

1 Data di partenza.

- a) data di partenza del viaggio indicata nel contratto di viaggio;
- b) data di inizio del soggiorno in una località di villeggiatura, indicata nel contratto di viaggio.

2 Data di prenotazione del viaggio.

Data di prenotazione dei servizi da parte di un operatore e/o un intermediario professionista.

3 Convivente.

La persona che vive da lungo tempo con l'Assicurato allo stesso domicilio, in qualità di coniuge o meno.



4 Malattia.

Problema di salute, certificato da un medico riconosciuto, tale da rendere il viaggio prenotato non effettuabile per motivi medici.

5 Infortunio.

Lesione corporale causata da un infortunio determinato da cause non controllabili dall'assicurato, certificata da un medico riconosciuto e tale da rendere il viaggio prenotato non effettuabile per motivi medici.

6 Danni sostanziali agli immobili.

Danni eccezionali e accidentali agli immobili di proprietà dell'assicurato, determinati da cause non controllabili dall'assicurato, tali da non consentire di effettuare il viaggio prenotato.

COPERTURA - SEZIONE 3

Somma assicurata.

L'importo totale pagato per un viaggio e/o luogo di soggiorno, con un massimo di € 18.750.

Copertura.

- 1 Malattia grave, infortunio, morte del Titolare, del coniuge o convivente, dei figli.
- 2 Morte di ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, cognati, cognate, figliastri, figliastre, suoceri.
- 3 Danni sostanziali che richiedano assolutamente la presenza del Titolare e derivanti da furto, incendio o pericoli naturali a danno:
 - dell'abitazione principale e secondaria dell'assicurato;
 - dell'ufficio dell'assicurato, quando il Titolare sia il direttore o eserciti la libera professione.

Indennizzo liquidato dall'assicuratore in caso di annullamento precedente la data di partenza:
100% dell'indennità per annullamento dovuta in base al contratto di viaggio.

Condizioni.

La presente polizza prevede un rimborso entro i limiti della suddetta somma assicurata a fronte di:

- 1 caparre già versate (se non recuperabili) e qualsiasi importo che l'Assicurato sia tenuto a pagare per legge in caso di annullamento del viaggio, oppure
- 2 una quota proporzionale di spese pagate o sostenute e non recuperabili o utilizzabili per via della riduzione della durata del viaggio, oltre a spese aggiuntive di trasporto e alloggio necessariamente sostenute per qualsiasi causa tranne che per
 - a Regolamento o legge statale di restrizione valutaria.
 - b Disoccupazione (che non sia per motivi di esubero).
 - c Riluttanza a viaggiare o a proseguire la vacanza.
 - d Posizione finanziaria di qualsiasi Assicurato.
 - e Mancato adempimento, da parte del tour operator o di qualsiasi fornitore di servizi di trasporto o alloggio, delle condizioni previste nella prenotazione della vacanza.
 - f Mancato rilascio di visti.

In relazione alle circostanze summenzionate, la copertura si intende estesa al ritardo accumulato nell'itinerario prenotato in anticipo a causa di scioperi, azioni industriali, condizioni meteorologiche avverse, difetto o guasto meccanico o sovrapprenotazione (overbooking) che interessino l'aeromobile, la nave o altro mezzo di trasporto passeggeri, a condizione che il ritardo sia di almeno 24 ore.



ESCLUSIONI - SEZIONE 4

- Atto di autolesionismo commesso da una persona in possesso o non in possesso delle sue facoltà.
- Abuso di alcool, assunzione di farmaci non sotto controllo medico.
- Stato di ebbrezza di un assicurato, a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame diretto (lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente).
- Guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato o altre usurpazioni di potere.
- Radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi residuo nucleare o dalla combustione di sostanze nucleari.
- Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto o reattore nucleare o di altro complesso nucleare o relativo componente.
- Lesione corporale causata da infortunio o malattia il cui trattamento medico sia iniziato prima della prenotazione del viaggio.
- Epilessia, diabete, sviluppo di malattie congenite.
- Malattia cronica o pregressa dell'assicurato, a meno che nessuna cura medica o paramedica sia stata necessaria durante il mese che ha preceduto la data di prenotazione del viaggio e nel caso in cui il medico curante ritenga che non vi siano controindicazioni per effettuare il viaggio.
- Infortuni o disturbi conseguenti a:
 - pratica dell'alpinismo su sentieri non segnati, caccia grossa, speleologia, pesca subacquea, sport da combattimento;

- partecipazione a gare di qualunque tipo, prove o gare di velocità;
- pratica di sport esercitati professionalmente o che comportino remunerazione, nonché allenamenti correlati.
- Disturbi psicologici, psicosomatici, mentali e nervosi, a meno che non richiedano un periodo di ricovero ininterrotto di almeno una settimana.
- Problemi legati alla gravidanza, salvo qualora il contratto di assicurazione sia stato stipulato dalla persona assicurata entro i primi tre mesi di gestazione.
- Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa il parto e le operazioni ad esso connesse, come pure le interruzioni volontarie della gravidanza.
- Insolvenza del Titolare.
- Difetto e cattive condizioni dell'autovettura privata con cui si prevede di effettuare il viaggio.
- Ritardo dovuto alle condizioni del traffico e ad altri inconvenienti.
- Costi amministrativi, costi per visti e altri costi analoghi.

CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER IL SINGOLO ASSICURATO - SEZIONE 5

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- 1) nella data di risoluzione del presente contratto;
- 2) nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- 3) allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.



Nel caso in cui l'Assicurato sia Titolare di altra Carta MasterCard coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI E BENEFICIARIO - SEZIONE 6

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario.

La quietanza rilasciata dalla(e) persona(e) a cui è versato l'indennizzo libererà completamente l'assicuratore dal pagare ogni altra somma.

Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del Titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno dell'infortunio.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONE 7

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

L'Assicurato che abbia subito un danno fisico autorizza il proprio medico a fornire qualsiasi informazione al perito medico dell'assicuratore.

L'Assicurato si impegna a sottoporsi, su richiesta dell'assicuratore, ad una visita medica il cui costo sarà a carico dell'assicuratore.

In caso di morte, l'assicuratore ha la facoltà di subordinare il pagamento dell'indennizzo ad un esame autoptico, il cui costo sarà a suo carico.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante.

GARANZIA 11 - INFORTUNI DI VIAGGIO

INDICE

Sezione	Descrizione
1	DICHIARAZIONI
2	DEFINIZIONI
3	DESCRIZIONE DEI RISCHI
4	INDENNITÀ PER IL CASO MORTE DA INFORTUNIO
5	INDENNITÀ PER IL CASO INVALIDITÀ DA INFORTUNIO
6	RICERCA E RIMPATRIO DELLA SALMA
7	MASSIMO RISARCIMENTO PER TITOLARE
8	ESPOSIZIONE AD EVENTI ATMOSFERICI E SCOMPARSA
9	PIRATERIA, AGGRESSIONI E TERRORISMO
10	ESCLUSIONI
11	ESCLUSIONE GENERALE
12	CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER IL SINGOLO ASSICURATO
13	LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI E BENEFICIARIO
14	PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO



DICHIARAZIONI - SEZIONE 1

1 Persone assicurabili e assicurati:

Saranno assicurabili ai sensi della presente polizza:

tutti i Titolari in possesso di Carta Black MasterCard, nonché i loro coniugi e i figli a carico di età inferiore a 25 anni. I coniugi e i figli sono assicurati anche nel caso in cui viaggino da soli, a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.

2 Prospetto indennizzi:

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 a) Indennità per il caso di morte da infortunio | Indennità per il caso di invalidità da infortunio |
| € 500.000 | € 500.000 |

In caso di morte dei figli, le somme da liquidare al beneficiario saranno le seguenti:

- | | |
|------------------------------------------|-----------|
| · figli fino ai 5 anni di età: | € 10.000 |
| · figli di età compresa fra 5 e 15 anni: | € 20.000 |
| · figli oltre i 15 anni di età: | € 500.000 |

Sarà presa in considerazione l'età del figlio al momento del decesso. In nessun caso la compresenza di due o più Carte o di due o più certificati di assicurazione contro gli infortuni di viaggio MasterCard comporterà per l'assicuratore un'esposizione eccedente gli importi indicati nel "Prospetto Indennizzi" per qualsiasi singolo danno subito da qualsiasi singolo Assicurato a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza o da polizze di assicurazione contro gli infortuni di viaggio MasterCard ovunque emesse.

b) Indennità per il caso di morte da infortunio Indennità per il caso di invalidità da infortunio
€ 100.000 € 100.000

in caso di infortunio verificatosi mentre l'Assicurato viaggia su un'autovettura a noleggio.

- 2 Ricerca e/o rimpatrio della salma.
Massima somma risarcibile: € 60.000 per assicurato.
- 3 Massimale aggregato per assicurato:
€ 560.000, incluso un importo massimo di € 60.000 per Assicurato per la ricerca e/o il rimpatrio della salma.
- 4 I gruppi organizzati sono coperti fino a un massimo di € 5.000.000 per qualsiasi singolo infortunio.
- 5 La Garanzia “Infortuni di viaggio” sarà operante in relazione alla percentuale del costo del viaggio pagata tramite Carta Black, come segue:
 - pagamento tramite Carta Black di meno del 50% del costo del viaggio:
la garanzia “Infortuni di viaggio” non è operante;
 - pagamento tramite Carta Black dal 50% al 75% del costo del viaggio:
la garanzia “Infortuni di viaggio” sarà operante nella medesima percentuale del costo del viaggio pagato tramite la Carta Black;
 - pagamento tramite Carta Black dal 75% al 100% del costo del viaggio:
la garanzia “Infortuni di viaggio” sarà operante al 100%.



DEFINIZIONI - SEZIONE 2

Per **LESIONE**, nel testo della presente polizza, si intende una lesione fisica causata da un infortunio, subito dall'Assicurato nel periodo di validità della presente polizza, il quale provochi, direttamente e indipendentemente da ogni altra causa, un danno coperto dalla polizza, a condizione che tale lesione fisica sia riportata nelle circostanze e secondo le modalità descritte nella sezione "Descrizione dei rischi".

Per **PROSPETTO INDENNIZZI**, nel testo della presente polizza, si intende l'articolo 2, sezione 1, "Dichiarazioni".

Per **AUTOVETTURE A NOLEGGIO** si intendono tutti gli autoveicoli di almeno quattro ruote utilizzati dal Titolare per il trasporto privato di persone o merci per un periodo non superiore a 60 giorni. La copertura esclude il leasing e il noleggio a lungo termine.

Per **MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO** si intendono tutti i tipi di mezzi di trasporto che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

Voli charter e servizi navetta sono considerati trasporto pubblico se i relativi aeromobili sono stati noleggiati da un'agenzia viaggi o da un tour operator.

Sono esclusi dall'assicurazione: aeromobili noleggiati da un Assicurato per scopi privati o di lavoro, ad eccezione dei titolari di un brevetto di volo professionale che noleggino un velivolo da utilizzare durante il periodo coperto dall'estensione "soggiorno".

Gli autobus rientrano nell'assicurazione se noleggiati da un'agenzia viaggi o da un tour operator.


Per CONIUGE si intende "la moglie" o "il marito" nonché il/la convivente del titolare che risieda allo stesso indirizzo del titolare da almeno sei mesi e il cui nome sia stato comunicato alla società con lettera raccomandata prima del sinistro. Per FIGLI si intendono i figli, di età inferiore a 25 anni, del titolare o del coniuge che risultano fiscalmente a carico, in conformità delle norme vigenti nel paese di residenza. PER GRUPPO ORGANIZZATO si intende un gruppo di persone che viaggiano insieme e il cui viaggio è stato organizzato da un singolo componente del gruppo interessato a tutelarne gli interessi.

DESCRIZIONE DEI RISCHI - SEZIONE 3

A Trasporto.

Gli indennizzi specificati nella presente polizza saranno liquidati qualora, nel periodo di validità della polizza, un Assicurato subisca un danno derivante, direttamente e indipendentemente da ogni altra causa, da una lesione fisica accidentale riportata durante un viaggio di sola andata/di ritorno o di andata e ritorno tra il luogo di partenza e la destinazione (entrambi specificati sul biglietto dell'assicurato) nella data di acquisto del biglietto o dopo tale data, tuttavia a condizione che detta lesione sia riportata nelle circostanze specificate ai successivi punti 1, 2 o 3:

- 1 L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava, in qualità di passeggero e non di pilota o membro dell'equipaggio, ovvero mentre saliva su, scendeva o veniva investito da un mezzo di trasporto pubblico terrestre, marittimo, fluviale o aereo, come definito nella sezione 2, a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.

- 
- 2 L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava in qualità di passeggero su un mezzo di trasporto pubblico, come definito nella sezione 2, o su un taxi, oppure mentre viaggiava in qualità di conducente o passeggero di un'autovettura privata ma soltanto
 - a) nel caso in cui l'Assicurato fosse diretto ad un aeroporto o ad un luogo di imbarco allo scopo di salire su un aeromobile, su una nave o su un treno su cui è prestata la copertura assicurativa, oppure
 - b) nel caso in cui l'Assicurato stesse tornando direttamente da un aeroporto o da un luogo di imbarco dopo essere sceso dall'aeromobile, dalla nave o dal treno.
 - 3 L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava in qualità di passeggero o conducente di un'autovettura a noleggio, come definita nella sezione 2. a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato addebitato sul conto Carta Black.

B Soggiorno all'estero.

L'assicurazione decorre dalla data di partenza per un viaggio all'estero per il quale sia stato acquistato il biglietto o sia stata noleggiata l'autovettura ed è prestata fino al momento del rientro dell'Assicurato nel paese di emissione della Carta, per una permanenza all'estero di durata massima pari a 90 giorni. Durante un soggiorno all'estero coperto dalla Polizza, la copertura contro gli infortuni è operante 24 ore al giorno.

INDENNITÀ PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO - SEZIONE 4

Qualora la lesione determini la morte dell'Assicurato entro un anno dalla data dell'infortunio, l'assicuratore

liquiderà l'indennità prevista per il caso di morte da infortunio e specificata al punto 2 "Prospetto indennizzi" nella sezione 1.

INDENNITÀ PER IL CASO DI INVALIDITÀ DA INFORTUNIO - SEZIONE 5

Laddove la lesione non determini la morte dell'Assicurato, ma abbia per conseguenza una qualsiasi delle seguenti menomazioni entro un anno dalla data dell'infortunio, l'assicuratore liquiderà l'importo corrispondente allo specifico danno, entro i limiti dell'indennità per invalidità da infortunio indicata al punto 2, PROSPETTO INDENNIZZI - SEZIONE 1.

Se l'infortunio ha per conseguenza più danni, sarà liquidato soltanto l'importo corrispondente al danno più grave.

Danno

Perdita di entrambe le mani
Perdita di entrambi i piedi
Perdita totale della vista da entrambi gli occhi
Perdita di una mano e di un piede
Perdita di una mano e della vista da un occhio
Perdita di un piede e della vista da un occhio

Indennizzo

indennità per il caso di invalidità da infortunio

Perdita di una mano
Perdita di un piede
Perdita totale della vista da un occhio



cinquanta per cento (50%)
dell'indennità prevista
per invalidità da infortunio.



Per PERDITA si intende, con riferimento alla mano o al piede, la totale perdita anatomica o funzionale della mano o del piede all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia e, con riferimento all'occhio, la perdita totale e irrecuperabile della vista nell'occhio interessato.

In caso di infortunio subito da una persona disabile, l'Assicurato avrà diritto a un indennizzo per l'eventuale aumento del grado di invalidità.

RICERCA E RIMPATRIO DELLA SALMA - SEZIONE 6

I costi di ricerca e salvataggio di un Assicurato a seguito di un incidente saranno a carico degli assicuratori.

Tali costi si intendono riferiti ai mezzi utilizzati dai soccorritori per trasportare l'Assicurato dal luogo di partenza fino al più vicino ospedale.

Laddove l'infortunio indennizzabile abbia per conseguenza la morte, gli assicuratori garantiscono il rimborso dei costi di rimpatrio della salma.

In tutti i casi il rimpatrio dovrà essere effettuato nel modo più economico e l'impresa rimborserà unicamente i costi normali e legittimi.

L'indennità liquidata dagli assicuratori a fronte di questa copertura non sarà mai superiore a:

€ 60.000 per Assicurato quando è prestata la copertura di cui al punto 2 - "Prospetto indennizzi" - sezione 1.

MASSIMO RISARCIMENTO PER TITOLARE - SEZIONE 7

In nessun caso la compresenza di due o più Carte o di due o più certificati di assicurazione contro gli infortuni di viaggio MasterCard comporterà per l'assicuratore un'esposizione eccedente gli importi indicati nel prospetto indennizzi per qualsiasi singolo danno subito da un singolo Assicurato a seguito di un infortunio coperto dalla presente Polizza o da polizze di assicurazione contro gli infortuni di viaggio MasterCard ovunque emesse.

Il limite di indennizzo che l'assicuratore sarà tenuto a liquidare per tutti i danni subiti da un Assicurato in conseguenza di un singolo infortunio corrisponde al massimale aggregato di cui all'articolo 3 della sezione 1 "Dichiarazioni".

Il massimale di esposizione in caso di morte dei figli non eccederà mai l'importo previsto dalle leggi e normative in vigore al momento dell'accettazione.

L'importo liquidabile a titolo di "indennità per il caso di morte da infortunio" - sezione 4 e l'importo liquidabile



a titolo di "indennità per il caso di invalidità da infortunio" - sezione 5 della presente Polizza non sono cumulabili.

ESPOSIZIONE AD EVENTI ATMOSFERICI E SCOMPARSA - SEZIONE 8

Nel caso in cui, a causa di un incidente coperto dalla presente Polizza, un Assicurato sia inevitabilmente esposto ad eventi atmosferici e, in conseguenza di tale esposizione, subisca un danno altrimenti risarcibile ai sensi del presente contratto, detto danno si riterrà coperto a termini di Polizza.

Nel caso in cui l'Assicurato scompaia e il suo corpo non sia ritrovato entro l'anno successivo alla scomparsa o alla distruzione del mezzo di trasporto terrestre, aereo o marittimo su cui l'Assicurato stava viaggiando al momento dell'incidente, si riterrà che l'Assicurato sia deceduto a seguito di tale incidente.

PIRATERIA, AGGRESSIONI, TERRORISMO - SEZIONE 9

La copertura è prestata agli assicurati in caso di lesioni riportate a causa di atti di pirateria, aggressioni, terrorismo, sequestro o altro evento analogo che non rientri nelle "Esclusioni", Sezione 10 2 (a) e 2 (b), sempre a condizione che l'Assicurato non vi abbia svolto un ruolo attivo.

ESCLUSIONI - SEZIONE 10

È escluso dall'oggetto dell'assicurazione prestata qualsiasi danno, con o senza esito mortale, causato o derivante da:

- 1) suicidio, tentato o consumato da una persona in possesso delle sue facoltà, oppure autolesionismo tentato o consumato da una persona non in possesso delle sue facoltà;
- 2) a) guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpi di stato o altre usurpazioni di potere;
b) qualsiasi atto prevedibile di qualsiasi persona che agisca per conto di o in collusione con qualsiasi organizzazione le cui attività siano dirette a rovesciare con la forza qualsiasi governo (con o senza autorità legale);
- 3) atti illeciti di un Assicurato o del beneficiario designato, degli esecutori o amministratori oppure dei successori legittimi o legali rappresentanti personali dell'assicurato;
- 4) stato di ebbrezza dell'Assicurato mentre questi si trovava alla guida di un veicolo, a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame causale. (Lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente);
- 5) scommesse, sfide, atti notoriamente pericolosi;
- 6) pilotaggio di aeromobili, ad eccezione delle persone in possesso di brevetto di volo professionale;
- 7) gare e prove di affidabilità o di velocità di veicoli a motore;
- 8) esecuzione, da parte dell'assicurato, durante il periodo di soggiorno, di un lavoro manuale in relazione ad una professione, attività o commercio, oppure supervisione di tale lavoro manuale, a meno che tale supervisione non sia di natura puramente amministrativa anziché fisica.

ESCLUSIONE GENERALE - SEZIONE 11

Gli assicuratori non saranno tenuti al pagamento in relazione a:



- a) lesione o morte, oppure qualsivoglia danno o spesa derivante o emergente da tale evento, oppure qualsiasi danno conseguente;
- b) qualsiasi responsabilità civile di qualunque natura che siano causati direttamente o indirettamente dai seguenti fattori ovvero a cui i seguenti fattori abbiano contribuito o che sorgano da essi:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o da residui nucleari derivanti dalla combustione di sostanze nucleari;
 - proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di composti nucleari esplosivi o di componenti nucleari degli stessi.

CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER IL SINGOLO ASSICURATO - SEZIONE 12

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- 1) nella data di risoluzione del presente contratto;
- 2) nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente Polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- 3) allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra Carta MasterCard coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI E BENEFICIARIO - SEZIONE 13

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al Beneficiario.

L'indennità per morte da infortunio ed ogni altra somma maturata che risulti non corrisposta al momento del decesso dell'Assicurato dovranno essere liquidate tenendo conto del Beneficiario designato dall'Assicurato.

Nel caso in cui non sia stato designato alcun Beneficiario o il Beneficiario designato sia deceduto prima dell'Assicurato, tali importi dovranno essere corrisposti, a scelta dell'Assicurato e ai sensi della Legge del Paese di pagamento, allo(agli) esecutore(i) o amministratore(i), oppure al(ai) successore(i) legittimo o legale(i) rappresentante(i) personale(i) dell'Assicurato, con eccezione dello Stato.

Nel caso in cui, a seguito di indagine, non sia trovato alcun successore, l'indennizzo sarà liquidato alla contraente, a condizione che tale procedura sia consentita dalle leggi e normative vigenti.

Ogni altra indennità sarà corrisposta all'Assicurato.

La quietanza rilasciata dalla(e) persona(e) a cui è versato l'indennizzo libererà completamente l'assicuratore dal pagare ogni altra somma.

Tuttavia nel caso in cui il conto della Carta mostri un saldo negativo al momento del sinistro, l'impresa detrarrà dall'indennizzo un importo pari al debito del Titolare e liquiderà tale importo in via prioritaria alla contraente,



ma soltanto con il consenso del Beneficiario oppure se MasterCard può dimostrare che tale procedura è consentita dal contratto matrimoniale del Titolare e dalle leggi e normative locali.

Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del Titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno dell'infortunio.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONE 14

Ogni sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni. Chiami il Servizio di Concierge Carta Black al numero **+39 06 42115690** per ricevere il modulo di richiesta rimborso.

L'Assicurato che abbia subito un danno fisico autorizza il proprio medico a fornire qualsiasi informazione al perito medico dell'assicuratore.

L'Assicurato si impegna a sottoporsi, su richiesta dell'assicuratore, ad una visita medica il cui costo sarà a carico dell'assicuratore.

In caso di morte, l'assicuratore ha la facoltà di subordinare il pagamento dell'indennizzo ad un esame autoptico, il cui costo sarà a suo carico.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante.

Deutsche Credit Card

Gruppo Deutsche Bank



Deutsche Credit Card 
Gruppo Deutsche Bank

Direzione Generale - Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano - www.deutschecreditcard.it